

## **TI\_GERICHTE 11.2004.18 vom 3. Februar 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.18)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.18 du 3 février 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.18 del 3 febbraio 2004

### **Regeste**

assistenza giudiziaria

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Accertato che in concreto il patrocinio è stato conferito dal curatore del minore ed è stato svolto nell'ambito di una curatela disposta dall'autorità tutoria, Il Pretore ha negato al richiedente il gratuito patrocinio poiché – a suo avviso – gli oneri relativi rientrano nei costi di gestione della curatela come spese del curatore giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). Quest'ultima disposizione costituendo una norma speciale rispetto a quanto prevede la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), egli ha ritenuto così che l'onorario del patrocinatore sia a carico dell'autorità tutoria. Il ricorrente contesta tale opinione, affermando che il beneficio del gratuito patrocinio va concesso dall'autorità giudiziaria, come per altro ha già rilevato l'autorità di vigilanza sulle tutele in un caso analogo.

#### **E. 3**

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag) e che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come pure che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e nemmeno sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). I primi tre requisiti non sono in discussione nel caso specifico. Controversa è la questione di sapere se si giustifichi di negare all'istante il beneficio del gratuito patrocinio per il solo fatto che egli si trovi sotto curatela, ovvero se l'onorario del patrocinatore vada assunto dall'autorità tutoria. a) Per diritto federale, la circostanza che un minore sia provvisto di curatore ancora non basta, in una causa di paternità e di mantenimento, per negare all'attore il patrocinio di un avvocato d'ufficio (DTF 99 Ia 430, 112 Ia 13 consid. 3d in fine; principio confermato nella sentenza 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 in alto con riferimenti, riassunta in: FamPra.ch 2004 pag. 173). Il conferimento di tale beneficio dipende, come per ogni altro richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti (art. 29 cpv. 3 Cost., art. 14 cpv. 2 Lag; DTF 127 I 205 consid. 3b). Tale presupposto va apprezzato concretamente, di caso in caso. b) Se già il curatore è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore d'ufficio non entra in linea di conto (DTF 110 Ia 89 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.179/2002 del 2 settembre 2002, consid. 4 con riferimenti; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire in: SJ 125/2003 II pag. 81 a metà; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 7 ad art. 152). Per contro, ove il curatore non sia avvocato, occorre esaminare se, tenuto conto della

complessità della causa e della procedura applicabile, tale curatore abbia le capacità necessarie per rappresentare il minore in giudizio. Il fatto che la causa sia governata dal principio inquisitorio ancora non significa che il gratuito patrocinio sia da respingere, tanto meno qualora la controparte sia difesa da un avvocato (principio dell'uguaglianza delle armi: sentenza del Tribunale federale 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 nel mezzo con rinvii).

#### **E. 4**

In concreto l'avv. PA 1 non è stato designato dall'autorità tutoria, bensì dal curatore del minore (doc. D e F). Il problema è di sapere pertanto se il curatore disponesse delle necessarie capacità personali per rappresentare l'attore in una causa di paternità e di mantenimento. Ora, \_\_\_\_\_ lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale, ma non consta avere una formazione giuridica e non può quindi presumersi disporre delle capacità necessarie per patrocinare convenientemente in giudizio, né egli risulta essersi già occupato di processi analoghi. Poco importa che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali assumano anche, per prassi, curatele per l'accertamento di paternità (<[www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU](http://www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU)>). Determinanti sono e rimangono – come detto – le cognizioni giuridiche del curatore. Certo, un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente difficile, l'esecuzione di una perizia rimediando all'impossibilità di provare il concubito del convenuto con la madre (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 7 ad art. 262). Altrettanto non può dirsi tuttavia per quanto riguarda la fissazione del contributo alimentare, le raccomandazioni pubblicate dall'ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) non esonerando dall'accertare le capacità finanziarie dei genitori, entrambi dovendo partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Né il principio inquisitorio (applicabile a cause del genere: art. 254 n. 1 e 280 cpv. 2 CC) esonera l'attore dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). Nelle circostanze descritte, e senza dimenticare che la controparte è patrocinata da un avvocato, non si può affermare che in concreto il curatore offrisse garanzie sufficienti per salvaguardare convenientemente gli interessi del minore. Fondato, il ricorso in esame merita pertanto accoglimento.

#### **E. 5**

La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. Visto l'esito del ricorso, dev'essere accolta anche la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata nell'attuale sede. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è così riformato: AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell'avv. PA 1. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello con la rappresentanza dell'avv. PA 1. 4. Intimazione a: – Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Bellinzona; – terzi implicati PI 1 patrocinato da: PA 2 Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.